



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DELEGATO,

- vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità *ex art.* 12 comma 1 L. 3/12, relativa alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti formulata da ██████████;
- considerato che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti contributivi privilegiati di primo grado (ma con dilazione ultrannuale), il pagamento parziale (nella misura del 40 %) dei crediti erariali privilegiati, il pagamento parziale (nella misura del 6,80 %) della quota falciata e della quota chirografaria del credito erariale, il pagamento parziale (nella misura del 6,80 %) degli altri crediti chirografari;
- considerato, più precisamente, che la proposta prevede i suddetti pagamenti tramite l'accantonamento mensile della quota di reddito di € 634,70 per la durata di 7 anni;
- considerato, ai fini del computo delle maggioranze, che: a) come precisato dalla Corte di Cassazione, "negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore,

purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass n. 17391/20); b) nel caso di specie la perdita economica dei creditori privilegiati, in conseguenza della dilazione ultrannuale prevista dalla proposta, è stata correttamente calcolata applicando il criterio economico previsto dall'art. 86 CCI;

- rilevato che nella relazione ex art. 12 comma 1 L n. 3/12 l'OCC ha dato atto che l'unico voto contrario comunicato è stato quello dell'Agenzia delle Entrate, per un credito corrispondente al 46,16 % dei crediti ammessi al voto, con la conseguenza che la proposta è stata approvata ai sensi dell'art. 11 comma 1 ultima parte L n. 3/12 dal 53,84 % dei crediti ammessi al voto;

- considerato quindi che non è raggiunta la percentuale del 60 % prevista dall'art. 11 comma 2 L n. 3/13 e sussiste la fattispecie prevista dall'art. 12 comma 3 *quater* L. n. 3/12, poiché l'adesione dell'Erario è decisiva ai fini del raggiungimento della suddetta percentuale;

- considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 12 comma 3 *quater* L. n. 3/12 per l'omologa dell'accordo, atteso che: a) la relazione del gestore ha attestato la convenienza dell'accordo per l'Erario rispetto alternativa liquidatoria, prendendo a riferimento, ai fini della valutazione dell'alternativa, il procedimento previsto dagli art. 14 *ter* e ss L n. 3/12 per la durata di quattro anni (ai sensi dell'art. 12 *undecies*), tenuto conto dei redditi disponibili del ricorrente (ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) e dell'assenza di ulteriori beni liquidabili; b) la proposta di accordo rispetta la *relative priority rule* prevista per le ristrutturazioni trasversali dei crediti dalla Direttiva UE 1023/19 e già attuata nell'ordinamento interno dall'art. 182 *ter* comma 1 LF, con disposizione da ritenersi applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento basate sulla ristrutturazione forzata dei crediti erariali;

- considerato che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13 L. n. 3/12 per la nomina di un liquidatore;

OMOLOGA

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED]

DISPONE

che l'istante provveda ad eseguire le attività previste dall'accordo sotto la vigilanza del gestore incaricato dall'OCC, il quale è incaricato di redigere ogni 6 mesi una relazione sulle attività compiute e lo stato dei pagamenti (evidenziando il rispetto dei termini previsti per i pagamenti alle Amministrazioni), da sottoporre al giudice e, all'esito del suo vaglio, ai creditori e al debitore;

DISPONE

la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it", a cura del gestore incaricato dall'OCC.

Verona, 20/10/21

Il Giudice
Dr. Pier Paolo Lanni